



Normativa e giurisprudenza di interesse a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte di Cassazione – Sezioni Unite

(1)

Riparto di giurisdizione in materia di pagamento dei canoni concessori dovuti per licenze di accesso alla strada statale.

[Cass. civ., sez. un., 7 settembre 2018, n. 21928, Pres. Vivaldi, Rel. Virgilio](#)

Ricorso avverso la sentenza n. 1940/2016 della Corte d'Appello di Venezia, depositata il 24 agosto 2016. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

A differenza dalla fattispecie in cui l'attore contesta il potere dell'ANAS di aggiornamento del canone, rispetto alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. sez. un., n. 8518/2007), nell'ipotesi in cui l'attore chieda ed ottenga un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma a titolo di canone concessorio dovuto per licenze di accesso alla strada statale (ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992) - somma già determinata in fatture rimaste inevase, emesse sulla base di presupposti provvedimenti di determinazione del canone stesso - la controversia rientra nell'ambito di quelle aventi contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali, né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti alla determinazione del canone, e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (tra altre, Cass., Sez. U., 12/10/2011, n. 20939; 25/11/2011, n. 24902; 19/6/2014, n. 13940; 18/9/2017, n. 21545).

(2)

Giurisdizione del giudice contabile in merito alla gestione dei fondi pubblici erogati ai partiti.

[Cass. civ., sez. un., 7 settembre 2018, n. 21927, Pres. Vivaldi, Rel. Virgilio](#)

Sul ricorso avverso la sentenza n. 457/2015 della Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale d'appello, depositata il 27 luglio 2015. Rigetta il ricorso.

La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, e senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[In evidenza](#)" della Home page del sito istituzionale.

(3)

Limiti all'alienazione degli alloggi di edilizia economica e popolare introdotti dal Comune in sede di stipula della convenzione ex art. 35, legge n. 865 del 1971.

[Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2018 n. 5300 - Pres. Anastasi, Est. Lamberti](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione II-bis, n. 1686 del 4 febbraio 2016](#), concernente approvazione del nuovo schema di convenzione per la concessione in diritto di superficie ovvero per la cessione della piena proprietà di terreni ai fini della realizzazione del II^ P.E.E.P.

Definitivamente pronunciando sull'appello, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza respinge i ricorsi presentati in primo grado.

L'attuale quadro normativo, relativo alla materia delle convenzioni urbanistiche propedeutiche alla realizzazione di alloggi di edilizia popolare, registra un oggettivo arretramento dei vincoli imposti ex lege, come tali imperativi ed assoluti, ma non ha contestualmente recato il divieto della previsione convenzionale di limiti all'alienazione diversi e ulteriori rispetto allo standard vincolistico attualmente stabilito.

La finalità delle modifiche succedutesi nel tempo è, infatti, con ogni ragionevolezza rappresentata dall'enucleazione di un più ampio margine di libertà operativa per lo strumento convenzionale: l'eliminazione del pesante apparato vincolistico in precedenza stabilito dalla legge, invero, rende l'istituto oggettivamente più agile, duttile e modulabile in base alle varie esigenze proprie dei diversi contesti urbani del Paese.

La previsione, contenuta nella convenzione ex art. 35, legge n. 865 del 1971, di limiti prospettici all'alienazione degli alloggi ulteriori rispetto a quelli stabiliti ex lege, non solo è consentita dalla normativa ma, per di più, si pone in sostanziale linea di continuità teleologica con le caratteristiche strutturali e funzionali proprie dell'istituto, il quale resta uno strumento di regolazione urbanistica di lunga durata esteso anche alla fissazione, con modalità normativamente predeterminate, dell'iniziale prezzo di cessione.

Il termine ventennale dei limiti all'alienazione, fissato dalla delibera consiliare n. 60 del 2014 del Comune di Roma e destinato ad essere contenuto nelle convenzioni da stipulare con i soggetti assegnatari, costituisce un "conveniente limite di tempo" ai sensi dell'art. 1379 c.c., sia perché è pari al termine di durata minima ex lege della convenzione; sia perché è del tutto logico che tale termine sia superiore a quello decennale previsto dalla l. n. 560 del 1993 per l'ipotesi di dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fenomeno generale da cui si distingue la species dell'edilizia economica e popolare cui è, invece, specificamente rivolto l'art. 35 della l. n. 865 del 1971.

(4)

Autotutela, anche parziale, in materia edilizia

[Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277 – Pres. Poli, Est. Sabato](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. VIII, n. 4286 del 4 settembre 2015](#), resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela di permessi di costruire. Respinge l'appello.

Presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di

motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione.

L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, successivamente valutato come illegittimo, è possibile anche ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo, ma deve essere adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto anche conto degli interessi dei privati coinvolti (2).

E' illegittimo l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio se il Comune non ha dedicato alcun passaggio motivazionale alla possibilità, non implausibile, di annullare soltanto parzialmente i titoli edilizi rilasciati al fine di contemperare le contrapposte esigenze recando il minore sacrificio possibile alla posizione giuridica del privato (3).

(5)

La ragione fondante dell'art. 295 c.p.c. è quella di evitare il rischio di conflitti di giudicati e tale disposizione fa esclusivo riferimento alla pregiudizialità in senso proprio, la correlazione deve sussistere solo fra giudizi pendenti in primo grado.

[Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2018, n. 5185 - Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per il Lazio – Roma – sez. III ter, n. 9967 del 24 settembre 2014](#), concernente le determinazioni assunte in occasione della valutazione dell'impatto della richiesta di nuove tracce orarie per l'attività di trasporto passeggeri che ha comportato a carico della società istante la imposizione di limitazioni nelle fermate sulla direttrice Milano-Torino. Respinge il primo, il secondo e il terzo motivo; sospende il presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 337, comma 2, c.p.c., sino alla conclusione del giudizio di appello n.r.g. 5829/2014 pendente dinanzi alla Sezione VI del Consiglio di Stato.

L'ampiezza del rinvio operato dall'art. 79, comma 1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l'applicabilità, nel processo amministrativo, dell'intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell'art. 295 c.p.c. (espressamente richiamato dall'art. 79, comma 3, cit.), ma anche dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; tale ultima norma è applicabile nel processo amministrativo non solo quando è impugnata con un mezzo di impugnazione straordinario una sentenza già passata in giudicato, ma anche in caso di impugnazione ordinaria; in tal caso, se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, cit. e non ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

E' legittimo il d.m. 20 ottobre 2010, n. 203 che, ai fini di verificare se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia o meno compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale, prevede una formula matematica, in tal modo rimettendo la decisione ad esiti certi, oggettivi e verificabili.

(6)

Irricevibilità dell'appello per notifica oltre il termine dimidiato di tre mesi e presupposti per la concessione del beneficio dell'errore scusabile.

[Cons. Stato, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5066 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma – sez. I, n. 4743 del 13 maggio 2013, resa tra le parti, concernente espropriazione terreni e risarcimento dei danni. Definitivamente pronunciando sull'appello lo dichiara irricevibile e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

E' irricevibile l'appello proposto su una sentenza che ha deciso in merito a domande delle quali almeno una astretta al rito abbreviato comune disciplinato dall'art. 119, comma 2, c.p.a., volto a dimidiare tutti i termini processuali (salvo alcune eccezioni), incluso il c.d. termine lungo di impugnazione di cui all'art. 92, comma 3, c.p.a. L'istituto della rimessione in termini ai sensi dell'art. 37, comma 1, c.p.a. riveste carattere eccezionale (cfr. Ad. plen., nn. 22 del 2016, 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione. Infatti, i termini in generale, e quelli dei riti speciali abbreviati in particolare, sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. I presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono, quindi, individuabili esclusivamente nella oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore.

(7)

L'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non trova applicazione con riguardo ad aree assoggettate a regime vincolistico.

[Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5007 - Pres. Poli, Est. Sabato](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per la Campania - Napoli, Sezione VI, n. 21345 del 17 dicembre 2008](#), concernente diniego di concessione in sanatoria. Definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.

L'accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. Testo unico edilizia) non è suscettibile di applicazione in caso di opere costruite in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale istituto costituisce una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso (mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda) espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

(8)

Domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato

[T.a.r. per la Campania-Napoli, sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5449 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo](#)

Non è possibile la formazione del silenzio assenso sulla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ai sensi dell'art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non implicando il meccanismo del silenzio-assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali, intesi come sia di fatto che di diritto, per il rilascio dell'autorizzazione.

La scansione diacronica del procedimento di riconoscimento di parità scolastica, disciplinato dagli artt. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, e parr. 3, d.m. 10 ottobre 2008 n. 83, e 1.6, d.m. 29 novembre 2007, impone all'istante di dotarsi, già al 31 marzo, di tutti i requisiti ed i presupposti indispensabili per operare correttamente in vista dell'anno scolastico destinato a partire dal settembre successivo; non è quindi sufficiente la mera dichiarazione, al 31 marzo, del possesso dei requisiti richiesti, per poi dimostrarne l'esistenza nel corso del procedimento di rilascio del riconoscimento della parità scolastica, in quanto la normativa in materia non solo non fa alcun riferimento alla possibilità di autocertificare i requisiti, ma altresì stabilisce che alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la specifica documentazione.

Nel procedimento di riconoscimento di parità scolastica disciplinato dagli artt. 1, l. 10 marzo 2000 n. 62, e parr. 3, d.m. 10 ottobre 2008 n. 83, e 1.6, d.m. 29 novembre 2007, il termine del 31 marzo, entro il quale l'istituto scolastico richiedente deve depositare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, va considerato perentorio ai fini della verifica della sussistenza dei suddetti requisiti, senza che sia possibile l'integrazione postuma della documentazione rilevante ai fini della decisione. Il deposito di atti attestanti il superamento delle criticità contestate

dall'amministrazione non è idoneo ad incidere sul sindacato sull'atto impugnato, la cui legittimità va vagliata esclusivamente al momento della sua emanazione, ed escludendosi una valutazione ex post di detta documentazione da parte del giudice amministrativo, la natura del cui sindacato è di pura legittimità e non di merito.

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (GU n.211 del 11-09-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2018

(10)

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (GU n.210 del 10-09-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2018

(11)

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (GU n.209 del 08-09-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2018